



COMUNE DI VILLAFRANCA in LUNIGIANA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 4/02/2012

INDICE

- 1 – Definizioni**
- 2 – Disciplina del servizio**
- 3 - Determinazione del numero e tipo dei veicoli destinati al servizio**
- 4 – Condizioni, requisiti e modalità per l'espletamento del servizio**
- 5 - Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea**
- 6 - Collaborazione familiare**
- 7 - Sostituzione temporanea alla guida**
- 8 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni**
- 9 - Contenuti del bando**
- 10- Presentazione delle domande**
- 11- Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni**
- 12- Titoli di preferenza**
- 13- Inizio del servizio**
- 14- Vidimazione e rinnovo dell'autorizzazione**
- 15- Trasferibilità dell'autorizzazione**
- 16- Comportamento del conducente in servizio**
- 17- Interruzione del trasporto**
- 18- Trasporto portatori di handicap**
- 19- Idoneità dei mezzi**
- 20- Tariffe**
- 21- Forza pubblica**
- 22- Vigilanza**
- 23- Diffida**
- 24- Sanzioni**
- 25- Sospensione dell'autorizzazione**
- 26- Revoca dell'autorizzazione**
- 27- Procedimento sanzionatorio**
- 28- Decadenza dell'autorizzazione**
- 29- Irrogazione delle sanzioni**
- 30- Abrogazione norme precedenti**
- 31- Entrata in vigore e modifiche successive**

Art. 1 (Definizioni)

1 .Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura;

2. Il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura rientra tra gli autoservizi di linea. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo (fino ad un massimo di 8 posti passeggeri) o individuali di persone con funzioni complementari ed integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lagunari ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportanti o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

3. Il servizio di noleggio con conducente a mezzo autovettura si rivolge ad un'utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare uno o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

4. Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale, o con l'occupazione di un'area per la sosta del veicolo adibita a parcheggi libero (di mq. 18 o in altra dimensione da determinare con atto di Giunta Comunale), nell'ambito del territorio comunale da individuare con atto di Giunta Comunale, dietro pagamento della relativa tassa di occupazione del suolo pubblico. Solo in casi di comprovata eccezionalità o causa di forza maggiore, previa comunicazione all'ufficio comunale competente, il titolare dell'autorizzazione potrà utilizzare, temporaneamente, una rimessa al di fuori del territorio comunale.

5. I titolari di autorizzazione possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano . Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.

Art. 2 (Disciplina del servizio)

1. Tale servizio è disciplinato dal presente regolamento e dalle seguenti norme:
 - a. dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell'art. 4 della L. 15.01.1992, n. 21;
 - b. dagli artt. 19 e 85 del D. P. R. 24.07.1977 n. 616;
 - c. dal D.LGS 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo C.d.S);
 - d. dal D.P.R. 16.12.1993 N. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo C.d.S);
 - e. dal D.M. 13.12.1951 sui servizi pubblici non di linea;
 - f. dal D.M. 15.12.1992 n. 572 concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a Taxi o ad autonoleggio con conducente;
 - g. Art. 8 della L. 5.02.1992 n. 104;
 - h. Dal D.M. 20.04.1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di autonoleggio con autovettura;
 - i. Dalla L.R. 26.1.1993 n. 58;
 - j. Da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 3

(Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio)

1. Il numero e il tipo dei veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura sono:
50 autovetture
2 autobus

Art. 4

(Condizioni, requisiti e modalità per l'espletamento del servizio)

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto a mezzo autovettura è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della Legge 15.01.1992 n.21.
2. Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e mezzo autovettura, le persone fisiche italiane e appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.
3. L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della L. 21/92;
4. E' consentito conferire l'autorizzazione di esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della L. n.21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso decadenza o esclusione degli organismi medesimi.
5. Nel solo caso di recesso, l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non si è trascorso almeno un anno dal recesso.
6. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
7. Non è ammesso, un capo ad un medesimo soggetto, in cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura con la licenza dei servizi di Taxi. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura.
8. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

9. Il competente ufficio comunale rilascia l'apposito contrassegno recante il nome e lo stemma del comune , la scritta "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo all'esterno di questo.
10. L'Ufficio stesso rilascia, altresì, il contrassegno con la scritta "Noleggio con conducente" da porre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore
11. E' fatto d'obbligo del trasporto dei bagagli a seguito del passeggero.
12. E' obbligatorio, altresì, il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto degli animali è facoltativo.
13. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purchè iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92.
14. Nell'esercizio dell'attività devono essere conservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 5

(Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea)

1. Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco medesimo.
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione N.C.C..
3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare, tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie, per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art.6

(Collaborazione familiare)

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente a mezzo autovettura, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali.
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
 - a. dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della legge 15.01.1992 n. 21;
 - b. dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare o scrittura privata firmata, autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti per l'espletamento del servizio nonché l'insussistenza di impedimenti soggettivi;
 - c. atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - d. copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della L. 15.01.1992 N. 21;
 - e. autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL del collaboratore;
4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, sull'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo svolgimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al comune entro 15 giorni e annotato come sopra indicato.

Art. 7
(Sostituzione temporanea alla guida)

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente a mezzo autovettura possono essere sostituiti temporaneamente alla guida nei seguenti casi:
 - a. per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza o puerperio;
 - b. per un periodo di ferie non superiore ai trenta giorni annui;
 - c. nel caso di incarico a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Chiunque sostituisca alla guida il titolare dell'autorizzazione N.C.C. deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'espletamento del servizio.

3. Il titolare che intende essere sostituito temporaneamente alla guida, nei casi sopra previsti, deve presentare istanza al servizio Attività economiche e produttive competente, in carta legale corredata dei documenti necessari.
4. Analogamente, il sostituto alla guida, deve presentare istanza al Responsabile del servizio corredata dei documenti necessari.

Art. 8
(Modalità per il rilascio delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.
2. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.
3. Le autorizzazioni rilasciate per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti non svolgeranno alcun esame tecnico – pratico ma soltanto una valutazione da parte del Responsabile del settore Attività Economiche e produttive che redigerà apposita graduatoria con l'assegnazione di cui all'art. 14.
4. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciato dalla competente camera di commercio o di equipollente documento rilasciato dalla competente autorità di un paese della Comunità Economica Europea.
5. Ogni partecipante può avere al massimo due autorizzazioni.

Art. 9
(Contenuti del bando)

1. Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a. numero e tipo dell'autorizzazione da rilasciare;
 - b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - c. termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d. schema di domanda per la partecipazione al concorso;
2. In fase di prima applicazione del bando pubblico per il rilascio delle licenze di noleggio con conducente, il Responsabile del Settore Attività Economiche e produttive emetterà avviso pubblico per licenze dopo l'approvazione del presente regolamento.

Art. 10

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per noleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del comune su carta legale, o inviate a mezzo raccomandata A/R indirizzate al sindaco, entro i limiti stabiliti nel bando di concorso.
2. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.
3. La domanda deve essere corredata dalle seguenti autocertificazioni:
 - a. iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea istituito presso CCIAA;
 - b. eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento;
 - c. certificazione medica attestante di non essere affetta da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 7, punti 7 e 9 della L. 19.03.1990 n. 55 ed ai sensi del D.L. 8.08.1994 n. 490 (certificazione antimafia).
4. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
 - b. essere iscritti nel registro delle ditte presso la CCIAA o al registro delle imprese artigiane ai sensi della legge 8.08.1985 n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
 - c. essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal comune l'autorizzazione di esercizio;
 - d. avere la sede o la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel comune;
 - e. non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni.
5. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a. l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'art o l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e ss. Del Codice Penale;
 - b. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 27.12.1956, n.1423, L. 31.05.1965 n. 575, L. 13.09.1972 n. 646, L. 12.10.1982 n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
 - c. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;

- d. l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvo i casi di riabilitazione.
6. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovanti da certificazioni rilasciate da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla L. 4.01.1968 n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15.01.1992 n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale.
7. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 11

(Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione)

1. Per le autorizzazioni rilasciate per titoli di cui all'art. 8, il responsabile del servizio Attività Economiche e Produttive sulla base della graduatoria, da comunicazione ai partecipanti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dell'assegnazione invitandoli a dimostrare entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata ricorrendo anche nei casi previsti dalla legge, alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
- Il possesso dei titoli previsti obbligatoriamente per la guida del veicolo secondo le vigenti disposizioni del codice della strada;
 - La disponibilità del veicolo utilizzato per lo svolgimento del servizio;
 - La disponibilità della rimessa o dell'area di sosta nel territorio comunale, concessa in uso dall'Amministrazione comunale;
 - Il possesso dei requisiti che costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione.
2. Accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi e riscontrata la regolarità tecnica del veicolo da parte degli organi competenti, il comune da avviso agli interessati dell'esito favorevole della verifica a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Il Responsabile del servizio alle Attività Economiche e produttive competente, redatta la graduatoria di merito provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.
4. La graduatoria di merito redatta dal Responsabile delle Attività Economiche e produttive, ha validità di sei mesi. I posti di organico che nel corso dei 6 mesi si rendessero vacanti, dovranno essere coperti con scorrimento della graduatoria stessa. Per non espressamente previsto nel bando di concorso si rinvia alle norme vigenti in materia ed al regolamento comunale.

Art. 12
(Titoli di preferenza)

1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio, di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo;
2. Costituisce, altresì, titolo preferenziale a parità di punteggio:
 - a. essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di impresa;
 - b. in caso di ulteriore parità, costituisce titolo di preferenza il maggior carico di famiglia con riguardo ai figli minori a carico.

Art. 13
(Inizio del servizio)

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con conducente a mezzo autovettura o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 4 mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Art. 14
(Vidimazione e rinnovo dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione per il servizio NCC ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta, ogni cinque anni dalla data del rilascio, ad una verifica generale tesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dalla normativa.
2. L'autorizzazione comunale è, altresì, soggetta a vidimazione annuale, a seguito di presentazione, entro il mese di gennaio, di apposita domanda indirizzata al servizio attività economiche e produttive, con esibizione della carta di circolazione dell'autoveicolo intestata al richiedente e con copia del contratto di assicurazione per la responsabilità civile.

Art. 15
(Trasferibilità dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, al altro abilitato all'esercizio della professione.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
3. Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute "mortis causa" ai sensi del comma 2° dell'art. 9 della L. 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli

eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

4. Qualora, con il decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La stessa regola si applica in caso di incapacità fisica non permanente.
5. In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.
6. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della L. 15.01.1992 n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.
7. A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti, devono fare domanda al comune, nei termini e nei luoghi stabiliti nel presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso, fermo restando che la rimessa dovrà rimanere nel comune di Villafranca in Lunigiana. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.
8. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione né dallo stesso né da altro comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo 5(cinque) anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art. 16

(Comportamento del conducente in servizio)

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a. prestare il servizio;
 - b. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - d. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - e. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - f. consegnare al competente servizio Attività Economiche e produttive del comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo:

- g. avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;

2. E' fatto divieto di :

- a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

3. Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi, le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 17

(interruzione del trasporto)

- 1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile l'organizzazione un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 18

(Trasporto portatori di handicap)

- 1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita o discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
- 2. La prestazione del servizio di noleggio con conducente a mezzo autovettura è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
- 3. I veicoli in servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto mediante autovettura appositamente attrezzati devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27.04.1978 n. 384;

Art. 19

(Idoneità dei mezzi)

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, il competente Servizio Attività Economiche e Produttive dispone direttamente o per tramite della Polizia Municipale, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi di servizio.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione entro il termine stabilito dal competente settore comunale. È tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione. In mancanza, il servizio delle Attività Economiche Produttive, previa diffida. Adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.31;
3. Con apposito verbale di polizia municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.
4. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa, può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purchè in migliore stato d'uso soggetta ad eventuale verifica.
5. In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio, deve essere apposta l'annotazione relativa alla sostituzione del mezzo intervenuta.

Art. 20 (Tariffe)

1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente a mezzo autovettura sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati su tale base dal comune ed adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei trasporti.
2. I conducenti possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito.
3. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per non vedenti sono gratuiti.
4. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea, effettuati con noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, per ciascun utente si applicano le tariffe comunali in vigore.

Art. 21 (Forza pubblica)

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 22
(Vigilanza)

1. Il corpo di Polizia Municipale, gli Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all'art. 13 L. 689 del 24.11.1981 nell'ambito delle proprie competenze vigilano sull'osservanza delle norme che regolano il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura.

Art. 23
(Diffida)

1. Il Servizio AA e PP diffida il titolare della licenza quanto lo stesso o con un suo valido sostituto:
 - a. non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b. non eserciti con regolarità il servizio;
 - c. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale (carrozzeria interna ed esterna integra – interni puliti – tappezzeria non lacerata – assenza di pubblicità);
 - d. muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale;
 - e. mancato stazionamento dell'autovettura presso la rimessa indicata nell'autorizzazione;
2. Al titolare che sia già stato diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni di diffida, si applicano le sanzioni previste dai rispettivi articoli quando ricorrenti.

Art. 24
(Sanzioni)

1. Fermo restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:
 - a. con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
 - b. con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui ai successivi articoli 25 d 26;
2. Per quanto non espressamente previsto dalle altre leggi vigenti in materia, le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 16 della L. 16 gennaio 2003 n. 3 e della L. n. 689 del 24.11.1981. La violazione alle norme contenute nel presente regolamento è così punita:
 - a. con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 250.00 per violazioni ai commi 7,8,9,10 dell'art. 4 e comma 3 dell'art. 18;

- b. con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 250.00 ad un massimo di € 500.00 per violazione del 1 e ultimo comma dell'art. 4 e del 1 comma dell'art. 19 e del comma 12 dell'art. 4;
 - c. con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 15.00 ad un massimo di € 150.00 relative alle norme di comportamento di cui all'art. 17 del presente regolamento;
3. La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal responsabile del settore Attività Economiche e Produttive anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.
 4. Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3.03.1934 n. 383 per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria è ammesso a titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento di una sanzione pari al minimo editale nelle mani dell'agente accertatore al momento della contestazione della violazione o entro 60 giorni dalla contestazione stessa o dalla data di notificazione del verbale di accertamento mediante versamento della somma nei modi prescritti.
 5. Il Consiglio comunale provvede ad aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 25
(Sospensione dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di esercizio può essere sospesa dal servizio Attività Economiche e Produttive, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore ai sei mesi nei seguenti casi:
 - a. violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - b. violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c. violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
 - d. violazione per la terza volta nell'arco dell'anno di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento;
 - e. violazioni di norme amministrative o penali connesse dell'esercizio delle attività;
 - f. utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - g. mancato stazionamento dell'autovettura nella rimessa indicata nell'autorizzazione;
2. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzati devono essere riconsegnati, in deposito, al competente servizio Attività Economiche e Produttive.

Art. 26
(Revoca dell'autorizzazione)

1. Il servizio Attività Economiche e Produttive dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a. quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengono a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 25;
 - c. quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art. 14;
 - d. quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - e. quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;
 - f. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g. per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h. per mancato stazionamento dell'autovettura presso la rimessa indicata nell'autorizzazione NCC, in caso di recidiva o in caso di non ottemperanza alla diffida di cui all'art. 23 del presente regolamento;
 - i. per mutamento dell'indirizzo della rimessa e della sede nel territorio comunale, senza la prescritta comunicazione al comune, in caso di recidiva o in caso di non ottemperanza alla diffida di cui all'art. 23 del presente regolamento;
 - j. per mutamento dell'indirizzo della rimessa e della sede al di fuori del territorio comunale, fermo restando quando disposto al comma 4 dell'art. 1 del presente regolamento;
 - k. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente comma 5 art. 10.

Art. 27 (Procedimento sanzionatorio)

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base dei rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedono la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.
2. Il servizio Attività Economiche e Produttive decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.
3. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC e della CCIAA.

Art. 28 (Decadenza dell'autorizzazione)

1. Il servizio Attività Economiche e Produttive dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. per mancato utilizzo del servizio nei termini stabiliti dall'art. 13 del presente regolamento;
 - b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c. per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 13 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 15;
 - d. per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - e. per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi;
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 29
(Irrogazioni delle sanzioni)

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed, in particolare, per quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Nessun indennizzo è dovuto al comune assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza revoca o rinuncia all'autorizzazione.

Art. 30
(Abrogazione norme precedenti)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale;

Art. 31
(Entrata in vigore e modifiche successive)

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e termini di legge.
2. Le eventuali modifiche al presente regolamento, che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia, saranno predisposte dal servizio Attività Economiche e Produttive e approvate con deliberazione di Consiglio Comunale .
3. Per tutto quanto non disciplinato dal seguente regolamento si invia alle norme nazionali, regionali e locali di riferimento.

